



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Prop. n. 2991/2020

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

REGISTRO GENERALE N° 556 DEL 27/05/2020

Settore programmazione e gestione delle risorse
Ufficio contratti

Oggetto: EMERGENZA COVID-19. RICHIESTA DI SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLA QUOTA CAPITALE DELLE RATE DEI MUTUI SOTTOSCRITTI CON L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO IN SCADENZA NELL'ANNO 2020.

IL DIRIGENTE

La sottoscritta MARIA RIMEDIA CHERGIA dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse nominata con decreto sindacale n. 57 del 21/12/2018 e pertanto autorizzata ai sensi dell'art. 107 comma 3, lett. c) del d.lgs 267/2000 e come tale rappresentante legale del Comune di Oristano

Premesso che il COMUNE DI ORISTANO ha sottoscritto con l'Istituto per il Credito Sportivo i seguenti contratti di mutuo:

Rapporto n.2594600;

Rapporto n.4853300;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 05/05/2020 di approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 e relativi allegati;

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Visto il DPCM 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6," pubblicato nella G.U n. 45 del 23.02.2020.

Visto il DPCM 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6," pubblicato nella G.U n. 47 del 25.02.2020.

Visto il DPCM 1 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6," pubblicato nella G.U n. 52 del 01.03.2020.

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.



COMUNE DI ORISTANO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativamente al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dal COVID-19".

Dato atto che l'emergenza di sanità pubblica conseguente alla diffusione dell'epidemia ha determinato un impegno finanziario straordinario degli Enti Locali al fine di realizzare le misure necessarie per far fronte alle maggiori esigenze di sostegno alle famiglie;

Visto l'accordo quadro sottoscritto tra l'Associazione Bancari Italiana (ABI) e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani e l'Unione Province d'Italia, che al fine di consentire agli Enti locali di disporre di liquidità hanno definito le linee guida sulla base delle quali le banche aderenti possono precedere alla sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui in scadenza nell'anno 2020;

Visto che con delibera n. 71 del 15/05/2020 La Giunta dell'Ente ha disposto di voler usufruire, per i predetti mutui, della sospensione del pagamento della quota capitale per le scadenze del 30/6/2020 e 31/12/2020 (in seguito "sospensione") come previsto dall'accordo sottoscritto da ABI, ANCI e UPI in data 6/4/2020:

Preso atto che la concessione della sospensione è subordinata:

- all'assunzione di una determina da parte di questo Ente che impegni lo stesso rimborsare i predetti mutui nei termini conseguenti all'applicazione della sospensione;
- all'impegno a versare, nel periodo di sospensione, per ciascuno dei predetti mutui i soli interessi sul relativo capitale residuo come indicato nel successivo paragrafo;
- al rilascio per i predetti mutui, in sostituzione di quella precedente, di una nuova delegazione di pagamento, da notificare al tesoriere nei termini di legge, per tutta la durata dell'ammortamento dei mutui stessi fino alla nuova scadenza determinatasi per effetto della traslazione dovuta all'applicazione della sospensione.

Preso atto che alle scadenze del 30/6/2020 e 31/12/2020 questo ente dovrà corrispondere, per ciascuno dei predetti mutui, unicamente gli interessi calcolati, al tasso pattuito, sul corrispondente debito residuo riferito alla data di sospensione. Che tali interessi devono essere corrisposti al lordo dell'eventuale contributo dell'ICS o di terzi ed il loro ammontare, per ciascuna scadenza, è pari, per i mutui a tasso fisso, alla quota interessi della rata 30/6/2020 come desumibile dal piano di ammortamento attualmente in essere, mentre per i mutui a tasso variabile è pari all'importo che verrà determinato in base al tasso applicato nel periodo secondo le condizioni contrattuali;

Preso atto che la sospensione determina, per ciascuno dei predetti mutui, la traslazione del piano di ammortamento per un analogo periodo;

Preso atto che durata complessiva di ciascun mutuo a seguito della sospensione non può comunque superare i 30 anni;

Preso atto che restano ferme tutte gli altri termini e condizioni dei predetti mutui escludendosi ogni effetto novativo;

Preso atto che, per ciascuno dei predetti mutui, occorre rilasciare delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio, ai sensi dell'art. 206 del D. Lgs. 267/2000, anche per le nuove rate generatesi per effetto della traslazione del piano di ammortamento;



COMUNE DI ORISTANO

Preso atto della normativa vigente in base alla quale il Tesoriere è tenuto ad accantonare le somme occorrenti a soddisfare, alle rispettive scadenze, i pagamenti relativi ai mutui che maturano nel corso dell'anno;

Preso atto che ai sensi dell'art. 183, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 267/2000, gli oneri relativi al servizio del debito dei predetti mutui trovano automaticamente copertura finanziaria nel bilancio previsionale 2020 e negli esercizi successivi, ai sensi del successivo comma 6, lett. a) e b) del medesimo articolo;

Preso atto che le delegazioni di pagamento di cui al precedente paragrafo, regolarmente notificate al tesoriere, dovranno essere trasmesse, in originale, con gli estremi della relata di notifica, in formato cartaceo e tramite raccomandata /A.R., tempestivamente e comunque non oltre il termine di 90 giorni dalla data della presente determina, essendo consapevole che trascorso tale termine la sospensione si intenderà revocata con effetto retroattivo e, pertanto, rimarranno in vigore gli attuali piani di ammortamento, resteranno ferme le delegazioni rilasciate a garanzia dei mutui e questo Ente sarà tenuto a corrispondere, alle scadenze previste, anche la quota capitale delle rate per le quali ha chiesto la sospensione unitamente agli interessi di mora decorrenti dalla data di mancato pagamento.;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente, all'assuntore del presente provvedimento, di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e di rilasciare, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, il parere favorevole sulla regolarità tecnica della presente proposta;

Acquisito, altresì, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1 e 153 commi 3, 4 e 5 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta da parte del responsabile del servizio finanziario che, a tal fine, sottoscrive il presente atto apponendovi, altresì, il visto attestante la copertura finanziaria;

Visti:

- l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 riguardante "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- l'art. 151 del T.U.E.L. "Principi generali", come modificato dall'art. 74 del Decreto legislativo n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs.vo n. 126/2014;
- l'art. 183 del T.U.E.L. "Impegno di Spesa" come modificato dall'art. 74 del Decreto legislativo n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs.vo n. 126/2014;
- l'art. 30 del vigente Regolamento di Contabilità;
- lo statuto comunale.

DETERMINA

1. di ritenere la narrativa che precede integralmente trascritta nel presente dispositivo per gli effetti che ne derivano;
2. di sospendere, per ciascuno dei predetti mutui, il pagamento della quota capitale delle rate in scadenza al 30/6/2020 e 31/12/2020;



COMUNE DI ORISTANO

3. di effettuare, per ciascuno dei predetti mutui, il pagamento degli interessi per il periodo di sospensione alle scadenze del 30/6/2020 e 31/12/2020 per l'importo che, per i mutui a tasso fisso, sarà pari alla quota interessi della rata del 30/6/2020 mentre, per i mutui a tasso variabile, verrà determinato in base dal tasso applicato nel periodo secondo le relative condizioni contrattuali;
4. di riprendere la restituzione dei predetti mutui, a partire dal termine del periodo di sospensione secondo i relativi vigenti piano di ammortamento che verranno traslati di un analogo periodo;
5. di garantire il pagamento dei predetti mutui con delegazioni di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio, ai sensi dell'art. 206 del D. Lgs. 267/2000 che a tal fine verranno estese anche a garanzia delle nuove rate generatesi per effetto della traslazione dei piani di ammortamento;
6. di obbligarsi ad iscrivere ogni anno in bilancio le semestralità di cui questo Ente è debitore per il rimborso dei predetti mutui fino alla nuova scadenza determinatasi per effetto della traslazione del piano;
7. di trasmettere all'Istituto per il Credito sportivo, in originale cartaceo e complete della relata di notifica al tesoriere, le delegazioni di pagamento di cui al precedente n.5, tempestivamente e, comunque non oltre il termine di 90 giorni dalla data della presente determina, essendo consapevole che trascorso tale termine la sospensione si intenderà revocata con effetto retroattivo e, per l'effetto, rimarranno in vigore gli attuali piani di ammortamento, resteranno ferme le delegazioni rilasciate a garanzia dei mutui e questo Ente sarà tenuto a corrispondere, alle scadenze previste, anche la quota capitale delle rate per le quali ha chiesto la sospensione unitamente agli interessi di mora decorrenti dalla data di mancato pagamento.

La sottoscritta identificata ai sensi dell'art.153 del D.lgs. n.267 del 18/8/2000:

- **Esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della presente determina, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1 e 153, comma 5, del D.lgs. n. 267 del 18/8/2000 e vi**
- **Appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.183, comma 2, lett. B) e comma 7 del D.lgs n. 267 del 18/8/2000.**

L'istruttore

ALBIERO MARIA LUISA

Sottoscritta dal Dirigente
CHERGIA MARIA RIMEDIA
con firma digitale